



## Commissione Cultura Camera Audizione 21 ott. 08

**Oggetto: schema di piano programmatico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze**  
*di cui all'art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112*  
*convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*

L'intervento dell'Associazione Diesse si limita, in questa circostanza, ad alcuni rilievi in merito alla parte del Piano relativa alla **scuola primaria**. Citiamo alcuni brani del documento:

“Nella scuola primaria va privilegiata ai sensi del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, l'attivazione di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti per un orario di 24 ore settimanali. . **Le modalità di attuazione di tale modello didattico e i relativi aspetti retributivi verranno definiti, come previsto dal decreto legge n. 137/2008, nell'ambito di apposita sequenza contrattuale. Tale soluzione tra l'altro va collocata nella prevista valorizzazione del merito da effettuarsi con risorse aggiuntive (30%) derivanti dalle economie realizzate.**

**Le economie derivanti da tale modello didattico, allo stato non quantificabili, consentono di ottenere ulteriori risorse che potranno ridurre l'incidenza degli altri interventi. Resta comunque aperta la possibilità di una più ampia articolazione del tempo scuola, tenuto conto della domanda delle famiglie e della dotazione organica assegnata alle scuole, nel rispetto dell'autonomia delle stesse.**

Le relative opzioni organizzative possibili sono le seguenti:

- 24 ore ( insegnante unico)
- 27 ore, corrispondente all'orario di insegnamento di cui al decreto legislativo 59/2004, con esclusione delle attività opzionali facoltative;
- 30 ore, comprensiva dell'orario opzionale facoltativo; quest'ultimo nei limiti dell'organico assegnato, integrabile con le risorse disponibili.

Potrà altresì aversi una estensione delle ore di lezione (“tempo pieno”) pari ad un massimo di 10 ore settimanali, comprensive della mensa”.

Occorre ricordare inoltre che a proposito del “maestro unico” nel Decreto-Legge 1° settembre 2008, n.137, in corso di approvazione alle Camere, si stabilisce all'art. 4 (*Insegnante unico nella scuola primaria*):

1. Nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle

esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.

2. Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento economico dovuto all'insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

*2-bis.* Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1° settembre 2009. A seguito della predetta verifica per le finalità di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l'anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all'applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*2-ter.* La disciplina prevista dal presente articolo entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico.

## **Ricordare fa bene a tutti**

### **Moduli**

È utile riflettere sulle motivazioni che portarono all'introduzione dei Moduli nella scuola italiana. I moduli introdotti con la legge 148/90 non furono l'esito di un'azione di rinnovamento pedagogico ma di un patteggiamento con le organizzazioni sindacali per salvare i posti di lavoro a fronte di un decremento del numero di alunni. A. Alesina, preside di economia a Harvard, ha scritto: «Si parla tanto di insegnanti multipli o unici nelle scuole. Parliamoci chiaro: gli insegnanti sono diventati multipli non perché si sia capito che questo migliorava la qualità dell'insegnamento, ma semplicemente perché sono nati sempre meno bambini in Italia e non si poteva licenziare nessun docente, anzi le assunzioni dovevano continuare a ritmi elevati.»

(Il Sole 24 Ore, 11-9-08).

Furono così previsti tre insegnanti ogni due classi che si dividevano equamente gli ambiti disciplinari. Pur se la legge prevedeva una figura prevalente di riferimento nelle prime classi, ciò venne tranquillamente disatteso nella pratica. La struttura organizzativa dei moduli poi può ancora sostenersi se le due classi di riferimento sono parallele, diversamente nascono vari tipi di problemi. Ben l'han compreso i molti docenti (e dirigenti) di scuola primaria italiana che, dopo i primi anni di esperienza dei "moduli" (3 insegnanti equamente divisi su 2 classi, difficilmente gestibili a livello organizzativo), hanno modificato la struttura passando via via all'insegnante prevalente (complice anche un emendamento alla legge 148/90 presentato dall'on Strick Lievers<sup>1</sup>) e poi a quello unico.

<sup>1</sup> Nei primi due anni della scuola elementare, per favorire l'impostazione unitaria e pre-disciplinare dei programmi, la specifica articolazione del modulo organizzativo, di cui all'articolo 4, è di norma, tale da consentire una maggiore presenza temporale di un singolo insegnante in ognuna delle classi.(art 5/5)

24

Con la riforma Moratti L. 53/03 fu introdotta la figura dell'insegnante "tutor" o prevalente all'interno della classe per diciotto e più ore, perciò l'organizzazione oraria modulare risulta così configurata: due insegnanti tutor – uno per classe - ed il terzo che divide il proprio orario di servizio equamente sulle due classi.

Anche se con il ministro Fioroni fu tolto l'obbligo della prevalenza occorre dire che in molti Collegi Docenti essa è stata recepita, condivisa e continua ad essere attuata con convinzione.

Un altro aspetto interessante della Riforma Moratti è stata l'introduzione della libertà di scelta rispetto al monte-ore scolastico: 27 o 30 ore (le tre ore opzionali) settimanali con un'estensione fino a un massimo di 10 comprensive della mensa.

Diversa fu invece l'origine dell'organizzazione che passa sotto il nome di "tempo pieno". Essa infatti fu l'esito di un'impostazione pedagogica di tipo ideologico per la quale lo Stato, quasi

sostituendosi alle famiglie, non si occupava solo dell'istruzione ma anche dell'educazione degli alunni. Questi dovevano trascorrere perciò a scuola sia il mattino, sia il pomeriggio (tempo mensa compreso) per un totale di quaranta ore settimanali, indipendentemente dai bisogni della famiglia. Questa connotazione ideologica oggi è perlopiù scemata ed il "tempo pieno" è visto e vissuto come la risposta più riuscita al bisogno di assistenza dei figli da parte dei genitori lavoratori. Il tempo pieno prevede l'alternanza di due docenti che si dividono gli ambiti disciplinari fondamentali (lingua italiana e matematica) al mattino ed al pomeriggio all'interno di una sola classe.

In entrambi i modelli di scuola il monte-ore dei docenti nell'arco della settimana si "sovrappongono" per un limitato ma pur prezioso numero di ore che i docenti possono utilizzare sia in compresenza, sia in contemporaneità per organizzare lavori con il piccolo gruppo nei LARSA, per svolgere azioni di supporto ad alunni con difficoltà di apprendimento, per realizzare attività di vario genere che richiedono la presenza di più adulti nello stesso spazio orario.

Tale opportunità peraltro in questi ultimi anni si è decisamente ridotta soprattutto in alcuni bacini scolastici, in seguito all'approvazione del Contratto sindacale del personale della scuola il quale prevede che buona parte di questo monte-ore sia utilizzato per la vigilanza degli alunni alla refezione scolastica e per la disponibilità alle supplenze dei docenti assenti dal servizio. (questo accade su decisione dei Collegi: se per tali ore sono previsti progetti specifici si può non dare tale disponibilità).

La presenza di specialisti quali quelli di IRC e di Lingua 2 che entrano nelle classi creano ore in avanzo (compresenze) da parte del docente prevalente che egli deve mettere a disposizione per i bisogni del plesso se non è impegnato con alunni richiedenti l'Alternativa all'IRC.

### **Questione cruciale**

Riteniamo che la risposta alla domanda di occupazione del tempo dei bambini in assenza dei genitori la debba esaurire la scuola? E che questa debba avvenire con specifiche attività didattiche? Se rispondiamo **sì** alle due domande, vuol dire che tutto il tempo deve essere organizzato avendo come oggetto il sapere formalizzato e come metodo una metodologia definita dalle opzioni dell'adulto. Questa scelta ha sostenuto la nascita del tempo pieno.

Se **no** alle due domande, è necessario affrontare il problema posto dalla attuale condizione lavorativa dei genitori proponendo contesti educativi organizzati secondo metodologie in grado di dar valore alla iniziativa del soggetto educato e aperto a dimensioni della realtà non mortificate da una visione del sapere ridotta a quella scientifica.

25

### **Alla luce di quanto detto, si può allora osservare che:**

1. Nella consapevolezza che il bambino impara in un rapporto, è importante la presenza nella classe di un insegnante – il "maestro unico" – che sia responsabile della proposta educativa ma che venga affiancato almeno dal docente di IRC e Lingua 2 o, in caso, di problemi particolari (p.e., alunni stranieri, handicap) da altri specialisti secondo un piano di uso delle risorse stabilito autonomamente dalle scuole. Infatti è importante per i bambini una figura di riferimento che faccia anche da ponte con le famiglie, coordinando l'intervento degli specialisti sulla classe e dando unità al percorso educativo. Posto che oggetto dell'apprendimento non sono le singole "discipline" ma la realtà che è una, l'unità della persona che insegna favorisce certamente nel bambino la percezione di questa unitarietà. Un insegnante unico cui siano affidati gli apprendimenti considerati 'fondamentali' (cor curriculum), propone inevitabilmente un sapere che, a prescindere dalla sua qualificazione oggettiva, contiene una sintesi critica delle (poche o tante, giuste o sbagliate) conoscenze che propone. L'obiettivo di una criticità ordinata del sapere proposto non può essere ottenuto con tecniche e metodologie di lavoro (*team teaching*, collegialità, ecc.).

2. E' indispensabile che ogni scuola, in base alle competenze, alle risorse, all'età dei bambini debba poter decidere, pur avendo dei parametri orari di riferimento, il monte-ore di presenza del maestro prevalente nella classe. Al Ministro spetterebbe così il compito, non tanto di dare un'organizzazione oraria uguale per tutti, quanto piuttosto di richiedere che le singole istituzioni definiscano *un'organizzazione* oraria che risponda ai bisogni dell'utenza. Questo corrisponde anche a quanto contenuto nell'art. 4. L'ultimo periodo del comma stabilisce infatti che *«nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola»* (art. 4, comma 1), a significare che quella del maestro unico costituisce un'opzione aggiuntiva rispetto a quelle già contenute nel D.L.vo n. 59/04 di riforma del I ciclo attualmente in vigore.

### **Esperti: sì o no? Quali?**

E' utile distinguere fra chi ha la responsabilità educativa della classe ("maestro unico") e gli esperti che intervengono – secondo un piano formativo della scuola – nelle classi a sostegno di problemi evidenziati. E' evidente che tali esperti svolgono una funzione educativa – come ogni adulto che entra in rapporto con un minore – ma non hanno la responsabilità educativa della classe.

Riteniamo sia una ricchezza potersi avvalere di esperti che svolgono per esempio attività sportiva o concertistica o espositiva o teatrale oltre all'insegnamento. Essi possono essere gli stessi docenti nelle ore "eccedenti" o – come avviene già da anni in molte scuole attraverso collaborazioni stabili e fruttuose con singoli o associazioni presenti sul territorio nel settore dello sport (mini-basket, mini-volley, scuola calcio); musicale (Scuole e Accademie musicali, Banda del paese); artistico (Scuole di Disegno, Accademie d'arte). Potrebbero quindi essere valorizzate le esperienze che hanno avuto una ricaduta positiva sull'apprendimento degli alunni secondo la valutazione dei docenti.

Tutto ciò va stabilito dalle scuole in base alle esigenze delle famiglie, dei bambini e delle risorse disponibili.

26

Di fronte ai problemi complessi che molte volte si debbono affrontare, la scuola deve poter avere risorse disponibili (parte di quelle liberate – come dice il Ministro – dall'introduzione del "maestro unico") per prevedere interventi di esperti, presenze laddove siano necessarie.

### **In conclusione**

- Rispetto al monte-ore di presenza del "maestro unico" nella classe riteniamo che tali ore potrebbero variare leggermente nei 5 anni senza vincoli troppo rigidi. Infatti ogni scuola, in base alle competenze, alle risorse, all'età dei bambini deve poter decidere, pur avendo dei parametri orari di riferimento, la suddivisione oraria più idonea. Lasciando alle singole scuole l'organizzazione oraria, si possono indicare alcune questioni:

- Quante ore al cor curriculum, ovvero agli insegnamenti fondamentali e alle relative competenze?

- Queste ore per il cor curriculum variano nel corso dei cinque anni?

- Quante ore di conseguenza il maestro unico usa per rispondere a bisogni formativi individuati nella propria o in altre classi, valorizzando le proprie competenze specifiche?

- Resta quindi aperto il problema dei criteri per la formulazione degli organici delle scuole criteri che non potranno prescindere dalla possibilità che le famiglie avranno di richiedere diverse tipologie di "tempi scuola" così come confermato dal decreto in questione e già indicati nello schema di piano programmatico.

-

- La figura dell'insegnante: è necessaria una diversificazione della figura dell'insegnante rispetto

alle competenze e compiti. Questa è la premessa necessaria alla definizione di quella carriera professionale che può nascere solo con l'introduzione di compiti e competenze diversificate e fra loro gerarchizzate. A questo tema si lega anche quello della flessibilità, essenziale per l'introduzione di una effettiva autonomia.